

ORGANO DI REVISIONE

Comune di Oristano

Provincia di Oristano

Parere sulla integrazione alla programmazione triennale del fabbisogno del personale - triennio 2019-2021

Verbale n. 29 del 10/10/2019

L'anno 2019, il giorno 09 del mese di ottobre, ricevuta con comunicazione trasmessa per posta elettronica certificata in data 08/10/2019 la richiesta del parere in ordine alla terza integrazione alla programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021 previsto dall'art. 19, comma 8 L. 28/12/2001, il Collegio dei Revisori, nelle persone della Dott.ssa Tiziana Sanna, Presidente, del Dott. Marco Atzei, componente, del Dott. Carmine Mannea, componente,

Visti:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- il D. Lgs. N. 75 del 25/05/2017 relativo ad integrazioni e modifiche della legislazione vigente in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
- le linee guida di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA emanate dal Ministero della Pubblica amministrazione dell'08/05/2018, pubblicate sulla Gazzetta ufficiale del 27/07/2018, in attuazione delle disposizioni contenute nel suddetto D. Lgs. N. 75 del 25/05/2017;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, contenente le disposizioni relative al contenimento delle spese del personale negli enti locali;
- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 che prevede le sanzioni in caso di mancato rispetto del comma 557;
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, che stabilisce che, a decorrere dall'anno 2014, il limite di riferimento è il valore medio del triennio 2011-2013 e non più il valore relativo all'anno precedente;
- l'art. 3 del d.l. 90/2014, l'art. 1, comma 228, della legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016), modificato dall'art. 22 del D.L. n. 50 del 24/04/2017 che prevedono i limiti di capacità assunzionali rispetto alle cessazioni degli anni precedenti;
- l'art. 14/bis del D.L. 28/01/2019 n. 4 convertito in legge n. 26 del 28/03/2019, che ha modificato il D.L. n. 90 del 24/06/2017, convertito con modificazioni dalla L. n. 114 dell'11/08/2014 prevedendo:

la possibilità per le Regioni e gli Enti locali di cumulare le risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per un arco temporale non superiore a cinque anni (in luogo dei tre anni attualmente previsti), utilizzando, altresì, i residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente;

la possibilità per le Regioni e gli Enti locali, nel triennio 2019-2021, di computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle

programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over.

che i vincitori dei concorsi banditi dalle Regioni e dagli enti locali, anche se sprovvisti di articolazione territoriale, sono tenuti a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni e che tale disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi;

Preso atto che:

- il D.Lgs. 75 del 25/05/2017 ha introdotto una nuova metodologia relativa alla organizzazione e definizione dei piani del fabbisogno del personale da realizzarsi in coerenza con la programmazione generale dell'Ente, in relazione alle funzioni istituzionali e con il ciclo delle performance;
- in sede di definizione dei piani suddetti deve essere indicata la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima;
- per gli enti locali tale indicatore di spesa potenziale massima sostenibile resta quello della normativa vigente, vale a dire il valore medio delle spese sostenute nel triennio 2011/2013, di cui al comma 557 quater della Legge n. 296/2006;
- dal 2019 la capacità assunzionale rispetto alle cessazioni degli anni precedenti e a quelle dell'anno in corso avvenute prima delle nuove assunzioni è pari al 100%;
- l'art. 20 del D.Lgs. 75 del 25/05/2017 ha previsto la possibilità e disciplinato le modalità di stabilizzazione di personale a tempo determinato;
- l'articolo 33 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 13/03/2019 avente ad oggetto: *Approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2020/2021 – Revisione struttura organizzativa dell'Ente, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni di personale,*

Viste le deliberazioni della Giunta Comunale n. 141 del 10/07/2019 e n. 196 del 26/09/2019 aventi ad oggetto: *Integrazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2020/2021 – Programmazione dei fabbisogni di personale,* con gli allegati a farne parte integrante e sostanziale,

Vista la proposta di deliberazione per la Giunta Comunale n. 5879 dell' 08/10/2019 avente ad oggetto: *Integrazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2020/2021 – Programmazione dei fabbisogni di personale,* con i suoi allegati a farne parte integrante e sostanziale,

con la quale:

- si da atto che la dotazione organica è quella approvata con la precedente delibera di G.C. n. 34 del 13/03/2019;
- si prevede per il solo anno 2020 una variazione rispetto al precedente piano delle assunzioni, che consiste nella assunzione di quattro agenti di polizia municipale a tempo indeterminato e parziale al 50% al posto di due agenti a tempo indeterminato e a tempo

pieno, che non comporta variazioni in termini di capacità assunzionale e di costi complessivi;

Vista la tabella aggiornata relativa al calcolo delle capacità assunzionali nel triennio sulla base delle cessazioni negli anni precedenti e di quelle presunte nel medesimo anno, queste ultime utilizzabili a condizione che le cessazioni precedano le nuove assunzioni;

Vista la tabella relativa al calcolo della dotazione teorica in termini finanziari e alla dimostrazione del rispetto dei limiti di cui al comma 557 dell'art. 1 della L. 296/2006;

Preso atto che l'Ente:

- ha adottato il piano delle performance di cui all'art.10 della legge 150/2009 con deliberazione di G.M. n. 125 del 14/06/2019
- ha adottato il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità previsto dall'art.48, comma 1 del d.lgs. 198/2006, con deliberazione di G.M. n. 297 del 27/12/2017;
- ha rispettato i vincoli di finanza pubblica per l'anno 2018;
- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006, pari a 8.394.562,48 così come dimostrato nelle tabelle allegate alla proposta di delibera

Rilevato che con il presente atto sono previste assunzioni a tempo indeterminato nel rispetto dei vincoli assunzionali sopra citati;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta;

Richiamati i propri precedenti pareri espressi nei verbali n. 3 del 19/03/2019 e n. 16 del 03/07/2019 e n. 28 del 23/09/2019;

a c c e r t a

che la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2019-2021 è improntata al principio di riduzione complessiva della spesa del personale, in quanto:

- a) sussiste il rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;
- b) sussiste il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;

e s p r i m e

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 5879 dell'08/10/2019 avente ad oggetto: *Integrazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2020/2021- Programmazione dei fabbisogni di personale.*

Oristano, 09/10/2019

L'Organo di Revisione

Firmato digitalmente

Tiziana Sanna

Carmine Mannea

Marco Atzei

PROTOCOLLO GENERALE

N° 55772 del 10/10/2019 15:59

Movimento: Arrivo

Tipo Documento:

Tramite: Posta certificata

Classificazione: 02-11

Oggetto: **TRASMETTE VERBALE N 29 DEL 10 OTTOBRE 2019 - PARERE SULLA INTEGRAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE - TRIENNIO 2019-2021**

Mittenti

Denominazione

Comune di Residenza

SANNA TIZIANA

Smistamenti

In carico a	dal	Data ricev.	Trasmesso da	Smistamento per
Giunta Comunale	10/10/2019		Ufficio protocollo	COMPETENZA
Presidente del Consiglio Comunale	10/10/2019		Ufficio protocollo	COMPETENZA
Gabinetto del sindaco e segreteria del sindaco	10/10/2019		Ufficio protocollo	COMPETENZA
Segreteria del segretario	10/10/2019		Ufficio protocollo	COMPETENZA
Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali	10/10/2019		Ufficio protocollo	COMPETENZA

Allegati

Q.tà	Tipo Allegato	Descrizione
		TestodelMessaggio.html
		image001.jpg